

Decreto Ministeriale 7 aprile 1999

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994 recante l'approvazione alla regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Emanato da: **Ministero dell'Interno**

Pubblicato su: G.U. n. 91, 20/04/1999

Riguardante: Prevenzione incendi - Edifici e locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere

NOTE

Nel titolo pubblicato in G.U. è presente un errore compare la data 9 aprile 1999, anziché 1994. Seguirà comunicato di errata-corrige.

Con il presente decreto vengono **prorogati** i termini entro i quali devono essere effettuati importanti adeguamenti di prevenzione incendi.

Gli alberghi devono rispettare le disposizioni antincendio del **D.M. 09/04/94** (G.U. n. 95 del 26/04/94). Gli adeguamenti per le attività con capienza superiore a 25 posti letto sono stati suddivisi dal decreto suddetto in tre gruppi principali, aventi scadenze differite. Il decreto entra in vigore l'11/05/94.

Entro un anno da tale data i titolari delle attività ricettive dovevano presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco un "piano programmato" contenente i lavori da effettuarsi per l'adeguamento antincendio ed i tempi previsti.

Entro l'11/05/96 doveva inoltre essere completato l'addestramento antincendio del personale e la redazione di un piano di emergenza e di evacuazione che deve essere verificato almeno due volte all'anno (con la stessa periodicità il personale dell'albergo deve partecipare ad esercitazioni antincendio).

Sempre entro l'11/05/96 doveva essere predisposto un registro dei controlli riportante le verifiche effettuate in materia di impianti elettrici, estintori, idranti, rivelatori di fumo, ecc.

I tempi di attuazione di cui sopra sono già scaduti; i relativi adempimenti, pertanto, devono essere già in atto.

Una ulteriore scadenza era poi posta, dal D.M. 09/04/94, all'11 maggio del 1999; entro tale data gli alberghi con più di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.

Quest'ultima scadenza è ora stata prorogata dal presente decreto, che sposta il limite temporale per la realizzazione degli adeguamenti suddetti dall'11/05/99 al 31/12/99.

Viene fissato alla data dell'11/05/2002 l'adeguamento, all'interno delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi che dovranno essere di tipo omologato ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 (non è richiesto dalla norma, per gli alberghi preesistenti al 1994, l'adeguamento di poltrone e divani).

Con l'art. 3-bis della **Legge 31 dicembre 2001, n. 463** (G.U. n. 7 del 09/01/2002), sono stati prorogati i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni per la prevenzione incendi, relativamente alle strutture ricettiva con oltre venticinque posti letto, relativamente alle lettere *b*) e *c*) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere approvata con D. M. 9 aprile 1994. Tale termine è stato prorogato alla data del 31/12/2004.

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 09/04/94, tali termini sono stati previsti ad un massimo di:

- cinque anni per quanto riguarda le disposizioni alla lettera *b*);
- otto anni per quanto riguarda le disposizioni alla lettera *c*).

In particolare, i termini relativi alla lettera *b*) sono stati già modificati dall'articolo unico del presente decreto.

La legge 463/2001 prevede che nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (10/01/2001), il Ministro dell'interno aggiorni le disposizioni del D.M. 09/04/94 relative alle attività ricettive esistenti, con particolare riguardo a quelle ubicate nei centri storici.

TESTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico-alberghiere a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2., lettera *b*) (disposizioni transitorie), in cinque anni;

DECRETA:

Articolo unico.

Nella lettera *b*) del punto 21.2. dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, le parole «cinque anni» sono sostituite da «31 dicembre 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO